

## **Erogazione dei contributi regionali per assistiti affetti da TBC**

Ai cittadini affetti da tubercolosi, non assicurati presso l'I.N.P.S. oppure non assistiti per difetto assicurativo, con un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, viene erogato un contributo economico, ai sensi della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 "Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi" e la successiva legge 4 marzo 1987, n. 88 "Provvedimenti a favore dei tubercolotici" che ne definiscono le modalità di erogazione.

L' ATS della Val Padana ha il compito di valutare le richieste di indennità, autorizzare e corrispondere le somme spettanti al cittadino.

**Per accedere al contributo** l'interessato/ familiare /AdS/tutore presenta la richiesta di contributo al Dipartimento PIPSS dell'ATS della Val Padana, utilizzando uno specifico modulo corredato da:

1. certificazione medica rilasciata dallo specialista o dalla struttura ospedaliera
2. provvedimento di reiezione dell'INPS
3. dichiarazione del reddito imponibile ai fini IRPEF
4. stato di famiglia
5. fotocopia carte di identità o carta di soggiorno

La Commissione Unica Fragilità del Dipartimento PIPSS, **entro 90 giorni dal recepimento della domanda completa di tutta la documentazione**, esprime parere in merito, alla luce della normativa. In caso di esito positivo il Dipartimento stesso si attiva per la predisposizione e sottoscrizione degli atti autorizzativi per l'erogazione del contributo.

.